

TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E ISTANZA EX

ART. 151 C.P.C.

La dott.ssa **La Torre Giada Daniela** (C.F.LTRGDN95C47Z129B) nata a Buftea (Romania) il 07.03.1995 e residente in Furnari via Prestipaolo n. 27, elettivamente domiciliata in Messina via Centonze n.87 presso lo studio dell' avv. Vincenzo La Torre (c.f. LTRVCN56E26A638W) del Foro di Messina, pec avvocatoenzolatorre@pec.giuffre.it, per le comunicazioni e notifiche , che la rappresenta e difende giusta procura estesa in calce al presente atto, tale da costituire parte integrante, propone formale ricorso

CONTRO

- **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo;
- **Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;

PREMESSO

- 1) La ricorrente in data 19/12/2019 ha conseguito presso l'Università degli Studi di Messina la Laurea magistrale in scienze pedagogiche (LM-85) (ai sensi del D.M. 270/2004) con votazione 88/110 (cfr all.to)
- 2) In data 30.04.2018 ha conseguito presso l'Università degli studi di Messina i 24 cfu per accesso FIT ai sensi del D.lgs 59/2017 e del D.M. 616/2017 nelle discipline antropopsicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (v. doc. all.), crediti formativi oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15);



3) La dott.ssa La Torre ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso (A018-FILOSOFIA E SCIENZE UMANE), indicando gli istituti Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila (v. doc. all.);

4) La piattaforma online non ha permesso, nonostante in possesso della laurea magistrale e dei 24 cfu, di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale costringendola a doversi declassare in seconda fascia contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato;

5) La ricorrente è quindi inserita nelle graduatorie di cui alla citata classe di concorso (A018-FILOSOFIA E SCIENZE UMANE), seconda fascia GPS, per precisione, posizionata al n.267 come da allegata graduatoria estratta riferita alla dott.ssa La Torre (v. doc. all.) Scuola Secondaria di II° grado.

Il presente ricorso è finalizzato ad ottenere l'inserimento della ricorrente nella prima fascia delle G.P.S. nonché nella seconda fascia delle G.I. dalle quali è stata illegittimamente esclusa;

Ed invero la dott.ssa La Torre ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina 2022/2023 e 2023/2024, per le classi di concorso sopraindicati indicando gli istituti Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila (v. doc. all.)

Ciò premesso, la dott.ssa La Torre Giada Daniela, come sopra rappresentata, difesa ed elettiva-mente domiciliata, ricorre a codesto On. Tribunale per vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

MOTIVI

A) Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva, il D. Lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali.



La nuova direttiva 2013/55 CE, decreto attuativo D. Lgs. n. 15/2016 ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

È significativo evidenziare come la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico Italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa.

I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”. I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi



professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, anche l'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio del 2020 richiede per l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. "abilitazione" continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione.

In sintesi, grazie al D. Lgs. 59/2017 è possibile ritenere come avvenuta l'equiparazione tra l'abilitazione (di cui dice la L. 107/2015) ed il possesso congiunto dei requisiti ex art. 5. Nella sostanza, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D. Lgs. 59/2017 ove ha richiesto, quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU; pertanto, l'abilitazione è indubbiamente da ritenersi equivalente, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali dei docenti, al possesso dei 24 Cfu, e ciò per espressa previsione legislativa.

Da tale equiparazione/equivalenza, in una sequela logica, discende che il docente che è in possesso dei requisiti ex art. 5, lettere a) e b), del d. lgs. 59/2017 è da ritenersi munito di titolo abilitante in dipendenza del quale poter chiedere ed ottenere l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS. Per di più, lo status del docente in possesso di tali riferiti requisiti si ripercuote anche sulle graduatorie di Istituto.

E se da un lato la L. 107/2015 prevede che "l'inserimento nelle graduatorie di



circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”, dall’altro lato la evidenziata equiparazione/equivalenza implica che i docenti che hanno conseguito i requisiti ex art. 5 debbono essere considerati a tutti gli effetti abilitati ai fini del loro inserimento nelle graduatorie (riservate agli abilitati) per l’assegnazione di incarichi di supplenza.

Una equivalenza che, peraltro, il MIUR sembra avere riconosciuto in materia di accesso alla specializzazione per il sostegno.

Ed invero, il DM 249/2010, il quale all’art. 13 prevede in via generale che tale indicata specializzazione può essere conseguita dai docenti abilitati, si è visto dare attuazione tramite il DM 92/219 il quale, a sua volta, all’art. 3 stabilisce che possono partecipare al percorso di specializzazione per il sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre ai docenti abilitati, anche i docenti in possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 59/2017”. Non deve, dunque, nutrirsi dubbio sul fatto che lo stesso MIUR ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 CFU nello stesso momento in cui ha previsto l’accesso al TFA sostegno per i docenti in possesso di tali requisiti.

Riassumendo, che se per accedere ai concorsi per il posto di docente di cui all’art. 3 D. lgs 59/2017 è necessario possedere l’abilitazione oppure in alternativa la laurea ed il conseguimento di 24 CFU nelle discipline psico-antropo-pedagogiche e tecnologie didattiche, deve trarsi da ciò una precisa volontà del legislatore di assimilare pienamente il requisito congiunto ex art. 5, comma 1, lett. a) e b), del d. lgs. 59/2017 al titolo di abilitazione all’insegnamento.

Infatti, il legislatore delegato, nel definire nell’alveo della legge delega (art. 1, comma 110, L. 107/2015 che richiede l’abilitazione per accedere ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione”, ha chiarito che possono partecipare ai concorsi coloro che, congiuntamente alla laurea, possiedono 24 CFU in settori specifici previsti dall’All. A del DM 616/2017 ovvero l’espletamento di 3 anni di servizio.

In definitiva, il legislatore richiede un preciso requisito per l’accesso a tutti i concorsi finalizzati al reclutamento dei docenti e, nell’individuare detto requisito, ha sostituito il concetto di “abilitazione” con i 24 CFU o con i 3 anni di servizio i quali adesso sono idonei a consentire l’accesso alle selezioni per il reclutamento



su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea posseduto. Da tutto ciò, consegue che l'Amministrazione Scolastica nel non consentire alla odierna ricorrente, nonostante il possesso in capo alla medesima dei requisiti in parola, l'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto- ha posto in essere una condotta illegittima ed arbitraria.

B) VALORE ABILITANTE LAUREA E 24 CFU - NULLITÀ' E/O ILLEGITTIMITÀ' E/O DISAPPLICABILITÀ' DELL'ORDINANZA 60/2020 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE TALE VALORE ABILITANTE

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5 statuisce quanto segue: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline an- tropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”*

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori



scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).

In altri termini, si equipara - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.

Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Inoltre ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure "l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione".

Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit. comma 181.

Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Di contro tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che "le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgente.

Ne deriva che i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano



rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al D.M. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).

E’ evidente che il citato art. 5 non richiede più alcuna “abilitazione”, nella accezione di cui alla L. 107/2015 e, dunque, quale conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS.

Così come è del pari evidente che la disciplina regolamentativa di cui all’ordinanza ministeriale 60/2020, così come quella di cui alla successiva 112/2022, si pone in aperto contrasto con la previsione dell’art. 5. L’ordinanza n. 60/2020, il cui contenuto è stato reiterato quasi integralmente in quella n. 112/2022, ha dettato la disciplina relativa alla istituzione delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS), e delle graduatorie d’Istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 124/99, nonché quella relativa al conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. Secondo la disciplina dettata da tale ordinanza nell’ambito delle GPS si differenziano: 1) la prima fascia in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e dello specifico titolo di “abilitazione” ; 2) la seconda fascia in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e di uno dei seguenti requisiti: a) possesso dei titoli di cui all’articolo 5 comma 1 lettera b) del D.lgs. 59/17 [ossia i 24 CFU]; b) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; c) precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso. E per quanto riguarda le graduatorie di Istituto l’O.M. n. 60 richiamata stabilisce che: a) la prima fascia è costituita dalle vecchie GAE; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia; c) la terza fascia d’Istituto è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia. Dalle citate disposizioni ministeriali emerge quindi che il discrimine per l’inserimento di un docente nella prima o nella seconda fascia delle GPS (e nella seconda o



nella terza fascia delle graduatorie di Istituto) va individuato nel possesso della c.d. “abilitazione” all’insegnamento.

Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

Non si comprende, dunque, il motivo per il quale non debba essere ritenuto abilitante anche per l’inserimento nella I fascia delle G.P.S. che, allo stesso modo, è riservata agli abilitati.

Tale argomentazione ha trovato riscontro in numerosi Tribunali (Messina , Roma , Siena per citarne alcuni) Cfr. dott.ssa Bellino giudizio 3562/2020; dott.ssa Bonazinga ordinanza del 18-10.2021 ; dott.ssa Totaro; ordinanza del 21.06.2022 Ordinanza dott.ssa Rando del 11.06,2022. In particolare il Tribunale di Messina ha statuito: “ *emerge chiaramente che in particolare, l’art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell 'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Va quindi*



rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo

Orbene, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto”

Ed ancora, per il giudice del lavoro di Siena ha statuito “in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione”

È bene precisare come parte ricorrente abbia chiesto contestualmente all'inserimento nelle GPS anche l'inserimento nelle graduatorie d'istituto essendo però stato declassato in terza fascia; è evidente però come lo stesso abbia pieno diritto ad essere inserito in seconda fascia delle graduatorie d'istituto per corretta interpretazione normativa e per quanto anche statuito da codesto Tribunale adito.

In definitiva i Tribunali d'Italia con pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, hanno affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24



CFU/CFA, dal momento che i ricorrenti, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vantano il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

SUL PERICULUM IN MORA

La conclamata violazione di legge costituisce di per se *fumus boni juris* determinato il requisito del cd. “periculum in mora”, per l’emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato alla ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, , e conseguente immediato inserimento in prima fascia.

Infatti, non v’è chi non veda come via sia il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile.

La domanda principale ha infatti ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, e quindi si prescinde dall’inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell’attualità e la concretezza del periculum.

Il danno è ulteriormente aggravato (ed attuale) proprio in virtù della piena vigenza dell’art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia con-sentendo dunque di accedere alla tutela d’urgenza ed impedendo la perdita di un contratto ed il verificarsi di un pregiudizio alla professionalità non altrimenti risarcibile. per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa (v. ordinanza del 2.12.2019 trib. di Messina) e più di recente dall’ordinanza del 23.9.2020 — dott.ssa Totaro —

ISTANZA DI NOTIFICA EX ART 150 e 151 CPC

Nonostante la ricorrente lamenti la violazione di un suo diritto e non ha controinteressati dirette ad eccezioni delle amministrazioni interessate, chiede qualora Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti astrattamente controinteressati di essere autorizzato alla notifica ex art 150 cpc mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Miur



nell'apposita sezione dedicata alla pubblicazione per pubblici proclami o sul sito istituzionale dell'AT Messina

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente, come sopra rappresentata, difeso ed elettivamente domiciliata, con il presente ricorso

CHIEDE

All'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

1) In via cautelare accertare, ritenere e dichiarare che la dott.ssa Giada Daniela La Torre dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo Accademico e 24 CFU;

2) Per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente di essere inserita in I° fascia ed in II fascia delle graduatorie di istituto

3)ordinare al Ministero resistente di inserire la Dott.ssa Giada Daniela La Torre nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le classi concorsuali (A018-FILOSOFIA E SCIENZE UMANE), prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;

4) Autorizzare se del caso la notifica ex art 151 cpc

5) Con vittoria di spese e compensi di causa

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è esente, in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 35.240,04 (v. doc. all.).

Unitamente al presente ricorso si producono i seguenti documenti: procura; dichiarazione esenzione c.u.; autocertificazione titoli (laurea e 24 cfu); attestazione conseguimento 24 cfu estratto dal portale universitario; domanda inserimento graduatoria II fascia del 31.05.2022; documento d'identità; Posizionamento graduatoria GPS;

Messina, 23.09.2022

Avv. Vincenzo La Torre

Firmato digitalmente

